

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MULÈ, PATRIARCA

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta

Presentata il 6 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge intende realizzare un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche (MRC) nei soggetti adulti affetti da diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità. In generale, circa il 10 per cento della popolazione adulta in Italia è affetta da MRC, mentre il numero totale di pazienti nel mondo è di poco superiore a 850 milioni.

L'elevata incidenza delle patologie renali è dovuta ad un sensibile aumento – registrato nelle ultime decadi – dell'insorgenza di diabete mellito (30 per cento dei pazienti), ipertensione arteriosa (75 per cento dei pazienti), malattie cardiovascolari (18 per cento dei pazienti) e obesità nella popolazione adulta. Questi fattori hanno portato, secondo i dati registrati tra il 1990 e

il 2017, all'aumento del 30 per cento della popolazione colpita da MRC.

Le malattie renali croniche sono associate a un aumento del rischio di mortalità sin dalle fasi iniziali, e, laddove riscontrate in fasi avanzate della patologia, necessitano di una terapia sostitutiva come la dialisi o il trapianto di rene.

Oggi la terapia sostitutiva più utilizzata è la dialisi che – nonostante sia meno invasiva del trapianto di rene – comporta comunque un peggioramento della qualità della vita dei pazienti e una riduzione dell'aspettativa di vita. Tale terapia – con circa 45.000 pazienti e con 6.000 nuovi ingressi all'anno – impatta ogni anno sul bilancio del Servizio sanitario nazionale (SSN) per oltre 2,5 miliardi euro (50.000 euro all'anno per ciascun paziente). In termini analitici, il 2 per cento del bilancio a di-

sposizione del SSN viene in questo modo assorbito dal costo di terapie che interessano solamente lo 0,1 per cento della popolazione.

Oggi, grazie alla ricerca scientifica e allo studio, le terapie per le malattie renali croniche sono cambiate radicalmente, rendendo possibile – ove prescritte precocemente – la remissione delle malattie stesse. In questi casi, possono essere predisposte strategie terapeutiche innovative che riescono a rallentare la progressione delle malattie renali, consentendo un risparmio totale – al netto dei costi farmaceutici – pari al 32 per cento in meno delle spese per la dialisi, del 49 per cento in meno delle spese di ospedalizzazione e del 29 per cento in meno dei costi relativi alle acuzie renali.

Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha inoltre dimostrato come in soggetti adulti uno *screening* effettuato ogni 10 anni per la prevenzione delle MRC, consenta di ridurre l'incidenza di dialisi e di trapianto renale di circa il 40 per cento, innalzando l'aspettativa di vita dei pazienti di circa il 20 per cento, con un rapporto costi-benefici favorevole. Dunque, il riconoscimento

precoce delle MRC consente di ridurre le ospedalizzazioni, i nuovi ingressi in dialisi e la riduzione della spesa a carico del SSN.

Infatti, in generale, le attività di diagnostica – per il Ministero della salute e per il SSN – sono considerate fondamentali per la prevenzione di numerose patologie, come anche le malattie renali croniche.

Ciò premesso, la presente proposta di legge:

all'articolo 1, istituisce un programma pluriennale diagnostico su base nazionale per l'individuazione delle malattie renali croniche nelle persone adulte affette da diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia e obesità;

all'articolo 2, istituisce l'osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche, che avrà il compito di elaborare le risultanze dello *screening* nazionale;

all'articolo 3, autorizza la realizzazione di apposite campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce in età adulta delle malattie renali croniche.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Programma diagnostico nazionale per la prevenzione di malattie renali croniche)

1. Al fine di effettuare una diagnosi precoce delle malattie renali croniche e di rallentare la progressione delle stesse nelle persone adulte affette da diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un programma pluriennale diagnostico su base nazionale da avviare a decorrere dall'anno 2025. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche, di seguito denominato «osservatorio», composto da sette

membri, nominati con decreto del Ministro della salute e così individuati:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

c) tre medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura delle patologie renali croniche;

d) due rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da malattie renali croniche.

2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dell'attività di diagnostica di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi tempestiva delle malattie renali croniche, dirette a diffondere la conoscenza del programma di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

